



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche socio sanitarie)

Progetto di legge statale relativo a:

**MODIFICHE AL DPR 633/1972 TABELLA A PARTE III PUNTO 103 -
APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA AL 10 PER CENTO PER
L'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA DI GAS
ALL'INTERNO DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA COLLETTIVE QUALI
CENTRI DI SERVIZIO, CASE DI RIPOSO, RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI.**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE STATALE N 19
di iniziativa dei Consiglieri Venturini, Barbisan, Bozza, Piccinini

Licenziato il 06 aprile 2023

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 39	39	0	0
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in aula il consigliere Elisa VENTURINI.

**MODIFICHE AL DPR 633/1972 TABELLA A PARTE III PUNTO 103 -
APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA AL 10 PER CENTO PER
L'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA DI GAS
ALL'INTERNO DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA COLLETTIVE QUALI
CENTRI DI SERVIZIO, CASE DI RIPOSO, RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI.**

Relatore il Consigliere Elisa Venturini.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il legislatore nazionale con il DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 ha disposto all'articolo 16 la riduzione dell'aliquota IVA al 10% per operazioni che abbiano per oggetto i beni e servizi elencati nella tabella A Parte III allegata al suddetto DPR che prevede al punto 103 l'applicazione di tale agevolazione per la fornitura di energia elettrica "ad uso domestico".

In merito a cosa debba intendersi per "uso domestico" già la circolare del Ministero delle Finanze n. 82/E/1999, confermata con successiva risoluzione n. 150/E del 15 dicembre 2004 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale di Roma, ha chiarito che l'uso domestico deve intendersi riferito anche ai consumatori finali di forniture di energia elettrica o termica in ambienti comunitari quali caserme, asili, conventi, case di riposo e simili.

L'intento del legislatore nazionale era pertanto certamente quello di introdurre una agevolazione nell'applicazione dell'aliquota iva non soltanto a favore di chi utilizza tali forniture all'interno della propria abitazione, ma anche a favore di chi è accolto all'interno delle strutture comunitarie, dove peraltro generalmente l'ospite trasferisce la propria residenza anagrafica.

L'Agenzia delle Entrate tuttavia, anche recentemente, pur confermando che l'uso domestico deve intendersi riferito alle ipotesi di impiego dell'energia delle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità, ha precisato che tale agevolazione non si applica se l'utilizzo dell'energia avviene nell'ambito di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, ancorché in regime di esenzione.

Attualmente pertanto, poiché i Centri di Servizio, le RSA, le case di riposo in genere effettuano prestazioni verso corrispettivo e quindi rilevanti ai fini IVA, anche se sono rese in regime di esenzione, non può darsi luogo all'applicazione dell'aliquota iva agevolata; con l'ulteriore e paradossale conseguenza che la relativa imposta non è considerata un costo deducibile/detraibile in quanto le prestazioni sono rese in regime di esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 21 del DPR 633/1972.

Si tenga presente che tale interpretazione genera un aumento finale del costo della retta che grava sull'utente finale, nel caso in cui questi sia economicamente autosufficiente, ovvero sull'assistenza pubblica nella frequente ipotesi in cui il costo

della retta è sostenuto in tutto o in parte dal Comune di residenza prima del ricovero in struttura.

Ora si ritiene, anche sulla base degli elementi acquisiti e nei limiti di competenza e disponibilità del legislatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 121, secondo comma della Costituzione, di assumere una iniziativa di legge statale.

Trattasi infatti di operare con un intervento afferente alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" che rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

All'articolo 1 viene pertanto precisato che l'aliquota agevolata al 10% va applicata, oltre che nei casi di erogazioni di energia elettrica e gas a favore di nuclei familiari residenti nella propria abitazione, anche nel caso di costi energetici correlati all'ospitalità offerta all'interno di strutture di accoglienza a cittadini non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Al fine di limitare l'agevolazione alle sole situazioni di bisogno sociale viene previsto che, per ottenere l'agevolazione, la struttura di accoglienza deve operare in regime di convenzionamento con la Regione o l'ente locale competente.

Lo scopo è anzitutto quello di porre fine ad una evidente ingiustizia, sollevando da costi impropri sia gli utenti e le famiglie che sopportano in larga parte i costi per il ricovero nelle strutture quali le RSA e le Case di Riposo, che i Comuni che spesso si fanno carico del costo della retta in caso di indigenza dell'ospite.

Segue l'articolo 2 con la previsione della norma finanziaria.

Il calcolo del minor gettito IVA è stato effettuato prendendo a presupposto i dati ISTAT che quantificano in c.a. 284.000 le persone ospiti in RSA e altre strutture residenziali. Si è preso a riferimento il costo medio di un ospite di un Centro Servizi per anziani in Veneto, stimato come segue:

RSA/Centro Servizi per anziani/ Casa di riposo in Veneto	
Posti letto nr.	255
Consumo complessivo di gas annuale mc.	317.500
Consumo medio per ospite anno mc	1.245
Costo netto medio mc. gas rif. 2021	0,41 €
Costo netto per ospite anno gas	510,32 €
Costo per IVA 22% ospite/anno	112,27 €
Costo per IVA 10% ospite/anno	51,03 €
Differenza iva da 22 a 10% (-12%) ospite/anno	-61,24 €

Ipotizzando che il differenziale possa essere inferiore per le strutture di accoglienza ubicate in centro e sud Italia, per la minor incidenza delle spese di riscaldamento, è ragionevole stimare una differenza media di gettito pari a €

35,00/anno per ospite che, moltiplicato per n. 284.000 ospiti, porta a una stima complessiva di minor gettito IVA annuo pari a € 9.940.000,00.

Si consideri che in realtà già ora il maggior costo per l'applicazione dell'aliquota IVA al 22% grava in gran parte sull'assistenza pubblica e in particolare sui Comuni, che sono tenuti a far fronte all'eventuale integrazione economica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, D.Lgs. 328/2000.

Conclude il testo normativo infine l'articolo 3 con la previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta l'08 marzo 2023.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 06 aprile 2023 ha licenziato, all'unanimità il progetto di legge statale in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Maino, Michieletto (Zaia Presidente), Finco (con delega del consigliere Rigo), Pan (con delega del consigliere Cecchetto) (Liga Veneta per Salvini Premier), Bigon (Partito Democratico Veneto), Pavanetto, Razzolini (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi – Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto), Baldin (Movimento 5 Stelle).

Viene designato relatore in aula il consigliere Venturini.

**MODIFICHE AL DPR 633/1972 TABELLA A PARTE III PUNTO 103 -
APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA AL 10 PER CENTO PER
L'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA DI GAS
ALL'INTERNO DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA COLLETTIVE QUALI
CENTRI DI SERVIZIO, CASE DI RIPOSO, RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI.**

Art. 1 - Disposizioni per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per l'erogazione di energia elettrica e fornitura di gas all'interno di strutture di accoglienza a carattere collettivo.

1. Alla tabella A, parte III punto 103 allegata al DPR 633/1972 dopo la frase *“energia elettrica per uso domestico”* viene aggiunta la seguente fattispecie: *“energia elettrica e gas per prestazioni di ospitalità a favore di utenti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti all'interno di strutture a carattere collettivo, anche a fronte del pagamento di un corrispettivo, in regime di accreditamento o convenzionamento con la regione o altri enti locali”*.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in euro 9.940.000,00 nell'esercizio 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

INDICE

Art. 1 - Disposizioni per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per l'erogazione di energia elettrica e fornitura di gas all'interno di strutture di accoglienza a carattere collettivo.	5
Art. 2 - Norma finanziaria.	5
Art. 3 - Entrata in vigore.....	5